



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1548 del 24 ottobre 2002

CONFERENZA STATO REGIONI

Seduta del 24 ottobre 2002

OGGETTO: Comitato tecnico paritetico dei Nuclei di valutazione e verifica. Proposta di “protocollo d’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la costituzione e l’avvio della rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”.

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha recato la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l’articolo 4 del citato decreto legislativo il quale prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, concernente la “Costituzione di appositi Nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici”, adottata, previo parere di questa Conferenza, reso il 5 agosto 1999 (repertorio atti n. 731), in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 21 ottobre 1999, è stata approvata la costituzione di un “Comitato tecnico paritetico”, composto da quattro rappresentanti regionali e quattro rappresentanti delle Amministrazioni centrali, a cui è stato affidato il compito di redigere un protocollo sulla scorta di un documento presentato e condiviso in sede di Conferenza contenente “linee guida per un protocollo atto a integrare gli strumenti di programmazione degli investimenti pubblici in attuazione della citata direttiva 10 settembre 1999”;

CONSIDERATO che detto Comitato paritetico a conclusione dei propri lavori ha predisposto una “proposta di indirizzi generali del protocollo fra le Amministrazioni centrali e Amministrazioni regionali” ai fini della progettazione e costruzione della rete tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 4, comma 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999”, in ordine alla quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 2000 (repertorio atti n. 882);

CONSIDERATO che, il Comitato tecnico paritetico in parola, ha ora proposto un “protocollo d’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la costituzione e l’avvio della rete dei Nuclei” in ordine al quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento di sviluppo e di coesione, con nota protocollo n. 0026839 del 12 settembre 2002, ha sollecitato l’esame della Conferenza in considerazione anche che la proposta medesima risulta già condivisa nella sostanza dalle Amministrazioni regionali e centrali interessate;

CONSIDERATO che su detto documento, inoltrato alle Regioni per l’esame ed eventuali osservazioni, le Regioni hanno anticipato, per le vie brevi, in linea tecnica, il proprio avviso favorevole il quale è stato confermato nell’odierna seduta di questa Conferenza;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

sancisce accordo

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di

“protocollo d’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la costituzione e l’avvio della rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”, predisposta dal Comitato tecnico paritetico dei Nuclei di valutazione e verifica, proposta che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

**PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
PER LA COSTITUZIONE ED AVVIO DELLA RETE DEI NUCLEI**

Accordo
tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

**ART.1 - COSTITUZIONE DELLA RETE INTEGRATA DEI NUCLEI DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

1. E' costituita la Rete integrata dei Nuclei di valutazione prevista dall'art.1 della legge n.144/1999, di seguito "Rete NUVV", volta a conseguire, attraverso la comune attività e la condivisione di approcci, tecniche, metodi e modelli operativi, l'obiettivo "di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo" (art.1, comma 1, legge 144/1999). I contenuti tecnici, i prodotti e i servizi di base della Rete sono definiti negli allegati "Indirizzi e linee guida sulla Rete integrata dei Nuclei di valutazione", che costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. La Rete NUVV opera secondo gli indirizzi politico-strategici definiti dalla Conferenza Stato-Regioni così come delineati, per la fase di avvio, nell'allegato di cui al punto precedente.

3. Al fine di assicurare le esigenze di coordinamento della Rete NUVV, è istituita presso la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza generale dei Nuclei (CGN), composta da un rappresentante per ciascun Nucleo di valutazione, designato dall'Amministrazione presso la quale opera il Nucleo. Ciascuna Amministrazione designante attribuisce al membro designato il potere di decidere direttamente in ordine a tutte le questioni e i temi posti all'attenzione della CGN. I membri della CGN eleggono al loro interno un Presidente nel corso della prima seduta, convocata secondo le disposizioni del successivo art. 6).

Alla CGN partecipa un rappresentante designato dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni.

ART.2 - ATTRIBUZIONI DELLA CGN

1. La CGN ha le seguenti attribuzioni:
 - a) definisce gli indirizzi e gli obiettivi del programma annuale di attività della Rete NUVV;
 - b) approva - entro il 31 gennaio di ogni anno - il programma annuale della Rete NUVV, predisposto dal Comitato di gestione di cui al successivo art.4) e lo invia alla Conferenza Stato-Regioni;
 - c) indice un convegno annuale della Rete NUVV per la discussione di temi di interesse generale;
 - d) predispone - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione sullo stato della Rete NUVV e sul conseguimento degli obiettivi del programma annuale. La relazione viene inviata alla Conferenza Stato-Regioni, alle Amministrazioni che hanno designato i membri della CGN, al CIPE e al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
 - e) nomina i membri del Comitato di gestione di cui al successivo art.4);
 - f) adotta un regolamento interno, con il quale sono specificate e articolate le determinazioni del presente accordo relative alla operatività e alla organizzazione della Rete NUVV e dei suoi organi;
 - g) svolge tutti gli altri compiti necessari al coordinamento e al buon funzionamento della Rete NUVV.

ART.3 - ORGANIZZAZIONE DELLA CGN

1. La CGN si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Ai fini delle deliberazioni della Conferenza, i membri designati dalle Amministrazioni centrali esprimono un voto unitario. Altrettanto fanno i membri designati dalle regioni e dalle province autonome. Qualora fra i membri designati dalle Amministrazioni centrali, o fra i membri designati dalle regioni e dalle province autonome, non si raggiunga l'unanimità ai fini dell'espressione del voto unitario, il voto unitario è espresso a maggioranza, rispettivamente, dei membri designati alle Amministrazioni centrali e dei membri designati dalle regioni e province autonome.

ART.4 - ISTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti operativi di coordinamento della Rete NUVV è istituito un Comitato di gestione, composto da 8 membri, fra cui il Presidente della CGN che lo coordina. I membri del Comitato di gestione sono nominati dalla CGN, 4 su designazione della componente regionale e 4 su designazione della componente statale. La componente alla quale appartiene il Presidente designa solo 3 membri.
2. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di programma annuale e la sottopone, per l'approvazione, alla CGN;
- b) è responsabile dell'attuazione del programma annuale approvato dalla CGN;
- c) costituisce e rende operativa l'Unità tecnica di cui al successivo punto 3), ne nomina il responsabile e, su proposta di questo, i componenti;
- d) definisce gli indirizzi e gli ambiti per la gestione operativa della predetta Unità tecnica;
- e) fornisce, ad una delle Amministrazioni rappresentate nella CGN a cui viene affidato il supporto amministrativo secondo le disposizioni del successivo art.5), le indicazioni formali per l'impegno delle risorse destinate al funzionamento della Rete, sulla base degli indirizzi della CGN;
- f) adotta tutte le iniziative utili per lo sviluppo di una gestione economica, efficace ed efficiente della Rete;

3. L'Unità tecnica gestisce i servizi della Rete nell'ambito degli indirizzi operativi forniti dal Comitato di gestione, avvalendosi delle risorse finanziarie a ciò destinate. Ha natura di struttura operativa stabile, con responsabile e componenti a tempo pieno, ed è coadiuvata da una Segreteria operativa.

ART.5 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA

1. Al fine di evitare duplicazioni e l'istituzione di nuove strutture amministrative, il supporto amministrativo è fornito da una Amministrazione che utilizza le risorse e le impegna secondo le indicazioni del Comitato di gestione, nel rispetto delle proprie regole. L'Amministrazione di supporto gestisce le risorse mediante un apposito capitolo di bilancio e un funzionario responsabile.

2. Le attività di Segreteria a supporto della CGN e del Comitato di gestione sono svolte dalla Segreteria dell'Unità tecnica.

ART.6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio operativo della Rete NUVV, le Amministrazioni interessate designano i membri della CGN entro 60 giorni dalla approvazione del presente accordo. La prima riunione della CGN è convocata e organizzata, una volta raggiunta la maggioranza delle designazioni, dal Comitato Tecnico Paritetico, che predispose lo schema di regolamento della CGN, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. f), da

porre all'ordine del giorno di tale riunione. A decorrere dalla data di tale riunione il Comitato Tecnico Paritetico cessa la propria attività.

2. In fase di prima applicazione, per il primo triennio, l'Amministrazione di supporto è individuata nel Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla fine di tale periodo la CGN verificherà la opportunità di individuare la stessa o una diversa Amministrazione quale supporto alla Rete NUVV.

3. Gli incarichi di Presidente della CGN, di membro del Comitato di Gestione e di componente dell'Unità tecnica sono conferiti, la prima volta, per un triennio, ferma restando la possibilità di determinare una diversa durata dei successivi mandati con il regolamento interno di cui al precedente art.2); lettera f).



(ALLEGATO AL PROTOCOLLO RETE NUVV)

INDIRIZZI E LINEE GUIDA SULLA RETE INTEGRATA DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE

1. Quadro normativo e di indirizzo

Il quadro nel quale si colloca la Rete NUVV è definito da una serie di atti normativi e tecnici che ne esplicitano obiettivi, contenuti e indirizzi di base.

La base giuridica da cui trae origine la Rete NUVV è l'art 1 della Legge n.144/99 che prevede l'istituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali con funzioni di: "supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica dei piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola Amministrazione", "gestione del sistema di monitoraggio" ed "estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati". La costituzione di queste unità tecniche è finalizzata a "migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo ai diversi livelli". La stessa norma prevede, la necessità di un "raccordo" tra i Nuclei di valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 10/9/99), a cui la L.144/99 demanda la definizione delle caratteristiche organizzative dei Nuclei, individua la modalità di raccordo tra i Nuclei nella costituzione di una Rete intesa come "una Rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie". La stessa direttiva affida ad un Protocollo di intesa tra le Amministrazioni regionali e centrali il compito di specificare le modalità di tale raccordo.

Il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2000, individua le attività comuni ai Nuclei che devono essere supportate dalla Rete, gli strumenti e le modalità di raccordo della Rete

In particolare nel Protocollo vengono individuati due livelli di attività comuni:

A. attività svolte in base a procedure programmatiche e amministrative formalmente definite:

- metodologie di programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica dei programmi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali
- metodologie di programmazione, monitoraggio degli strumenti di programmazione negoziata (Intese Istituzionali di Programma e relativi Accordi di Programma Quadro)
- monitoraggio degli investimenti pubblici nel quadro del Sistema di monitoraggio degli investimenti Pubblici (MIP)
- impostazione metodologica, analisi dei contenuti e valutazione dei risultati di studi di fattibilità di opere pubbliche

B. risorse metodologiche per le quali lo scambio di esperienze e conoscenze attraverso la Rete è diretto al miglioramento complessivo delle procedure e delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione:

- diffusione delle tecniche di programmazione, monitoraggio, valutazione (PMV) proprie dei Fondi strutturali
- procedure, metodologie, risultati e tecniche di valutazione ex-ante, monitoraggio e valutazione ex-post di progetti di investimento pubblico
- sistema delle informazioni di base di interesse comune nel quadro delle attività del Sistan
- collegamento con le funzioni svolte dai Nuclei operanti nell'ambito del progetto "Conti pubblici territoriali" e dagli Osservatori sulle opere pubbliche

Inoltre, secondo il Protocollo, la Rete deve rappresentare un punto di riferimento e di raccordo, a vantaggio dei Nuclei, per i seguenti aspetti e contenuti:

- definizione, progettazione e attivazione della Rete fisica di comunicazione e di scambio di informazioni dedicata tra i NUVV
- modello permanente di coordinamento e di indirizzo delle attività comuni dei NUVV
- collana di documenti di lavoro, di discussione e di orientamento metodologico
- individuazione e attivazione di banche dati comuni
- tipologia caratteristiche e modalità di offerta dei dati prodotti e/o di proprietà di ogni Amministrazione scambiati e resi disponibili all'interno della Rete
- complesso di metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione individuate, discusse, sperimentate e rese disponibili attraverso la Rete e validate dal confronto tecnico continuo fra i NUVV
- complesso di esperienze messe a disposizione attraverso la Rete quali best practices di riferimento
- lista degli esperti e degli specialisti di riferimento per le materie di valutazione, monitoraggio e verifica.

Il Protocollo ha poi demandato al Comitato Tecnico Paritetico per i NUVV, istituito dalla Conferenza Stato Regioni, "compiti di promozione, orientamento, indirizzo e assistenza tecnica per la progettazione e attivazione della Rete integrata dei Nuclei".

Il Comitato Tecnico Paritetico in base a tale mandato ha formulato una serie di raccomandazioni e indirizzi

- la Rete ha caratteristiche di sistema federato, sistema che implica il riconoscimento dell'autonomia gestionale e tecnologica dei soggetti, la proprietà delle informazioni nonché il rispetto dei ruoli istituzionali specifici
- la soluzione applicativa dovrà pertanto consentire di condividere le informazioni di interesse comune, assicurando nel contempo, la sicurezza nell'accesso a quelle riservate e la diffusione e condivisione di quelle a valenza metodologica
- il sistema informativo federato è composto da una "componente comune" (con funzioni di nodo propulsivo) per la gestione delle funzionalità necessarie per la condivisione delle informazioni, nonché dai sistemi partecipanti (i Nuclei) che attiveranno le informazioni di propria competenza o esperienza

- per le attività svolte a seguito di procedure formalmente definite, la Rete potrà funzionare sulla base di protocolli di intesa bi o multilaterali per lo scambio informativo “obbligatorio”. Le attività di scambio informativo, (metodologie, esperienze), di generazione di servizi di interesse comune ecc. saranno realizzate in cooperazione fra i Nuclei sotto l’impulso e l’assistenza della “componente comune”
- in funzione delle diverse attività ed esigenze, la Rete potrà articolarsi in sottosistemi (“sub-reti”) con propri obiettivi e procedure, con riguardo alle materie trattate ed ai ruoli differenziati dei Nuclei coinvolti e dunque comportare anche profili di utenza/partecipazione diversi.
- l’accesso al sistema Rete, gestito dai sistemi partecipanti, sarà strutturato per tipologie di autorizzazione, in modo da assicurare i livelli di sicurezza/riservatezza condivisi.

Recependo queste indicazioni normative e tecniche, a fine 2001 è stato elaborato (nell’ambito del progetto NUVAl, attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e coordinato dal CITS, Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico) uno Studio di fattibilità della Rete dei Nuclei con l’obiettivo di valutare e precisare gli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici per poter dare avvio alla fase di costituzione della Rete.

Lo studio ha in particolare messo a punto ipotesi di:

- architettura e struttura organizzativa della infrastruttura di Rete, nonché definizione del suo avvio e delle sue modalità di gestione;
- contenuti della Rete (prodotti e servizi di base) e sue modalità di organizzazione ed erogazione;
- struttura organizzativa per il funzionamento della Rete, fabbisogni finanziari e di risorse umane.

I risultati dello studio costituiscono un punto di riferimento per l’avvio dell’attività degli organi preposti alla gestione della Rete.

Le risorse finanziarie previste per la realizzazione della Rete sono garantite dalla legge 388/2000 che prevede uno specifico stanziamento annuale per il co-finanziamento delle attività riguardanti la Rete e i singoli Nuclei di valutazione. Il riparto della dotazione annuale è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza Stato Regioni.

2. Natura e caratteristiche della Rete

La Rete dei NUVV costituisce lo strumento individuato e promosso dalla legge 144/99, dalla successiva normativa e dagli indirizzi tecnici condivisi adottati dalla Conferenza Stato Regioni, per conseguire, attraverso l’attività comune e coordinata dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali e regionali, gli obiettivi di migliorare la qualità e l’efficacia degli investimenti pubblici.

Realizzando la partecipazione e l’attività comune dei Nuclei prevista dalla normativa, la Rete diviene strumento volto a favorire la circolazione di documentazione, informazioni, strumenti metodologici e tecnici, il confronto di buone prassi, l’accumulo, la diffusione di esperienze

professionali e la costruzione di un linguaggio unico. E' perciò configurata come una struttura di servizio ad una comunità di operatori pubblici, chiamati a svolgere funzioni e compiti a forte caratterizzazione tecnica, entro un quadro di parametri, canoni e standard comuni.

La Rete ha carattere unitario e accoglierà al proprio interno relazioni e collegamenti di natura non gerarchica, essa dunque ha caratteristica sostanzialmente di entità funzionale e operativa. Dovrà inoltre accreditarsi per una prassi di sistema federato, autodiretto e dunque di "luogo" di aggregazione intorno ad esigenze comuni.

La Rete si compone di unità che condividono una impostazione e una missione comune in quanto a finalità definite dalla L.144/99, quand'anche possono svolgere ruoli diversi, in relazione alle Amministrazioni cui fanno riferimento. Essa sarà dotata di caratteristiche qualificanti di riservatezza e elettività, tra soggetti con un elevato livello di omogeneità professionale.

La Rete deve essere configurata quale sistema snello "leggero", adattabile, in grado di rispondere a diversi livelli di esigenze e di aspettative da parte dei NUVV, deve quindi rappresentare fin dal suo inizio uno strumento utile in grado di integrare tali variegate necessità. Sarà quindi determinante una struttura di Rete connotata da flessibilità e adattabilità, organizzata secondo una struttura modulare in grado di articolarsi e specializzarsi nel tempo.

Gli strumenti della Rete dovranno essere chiaramente basati sull'interesse dei componenti partecipanti; a questo fine dovrà essere concepita in modo da segmentarsi e rimodellarsi in funzione delle specifiche domande e strutturata in modo tale da erogare in modo continuo e qualificato servizi (flusso di offerta dalla Rete ai partecipanti), ma nel contempo essere in grado di cogliere ed elaborare le esigenze dei membri (canalizzazione della domanda di servizi attraverso la Rete).

Si tratta dunque di un sistema di servizi, di prodotti e di un apparato tecnologico in grado di adattarsi flessibilmente alla evoluzione della Rete e alle mutevoli necessità che potranno emergere nel tempo.

La Rete dovrà assumere un proprio carattere di identità e quindi stimolare, a partire da uno spirito comune di partecipazione, un importante impegno e contributo al suo funzionamento da parte di tutti i partecipanti; dovrà essere in altri termini un punto di eccellenza e di accumulo di conoscenze, di sintesi delle competenze espresse dai partecipanti alla Rete.

I contenuti su cui la Rete potrà basare la sua strutturazione iniziale si configurano come un pacchetto di servizi/prodotti da offrire ai Nuclei in risposta alle esigenze di base più urgenti, quali ad esempio:

- Sistema di monitoraggio (MIP) e Codice unico di progetto (CUP)
- Sistema di reperimento della normativa in materia di Programmazione, Monitoraggio Valutazione (PMV)
- Sistema di reperimento e aggiornamento bibliografico in materia di PMV
- Database di indicatori statistici di rilievo per le attività di PMV
- Informazioni condivise sui partecipanti alla Rete

- Banca dati dei documenti di lavoro predisposti dai partecipanti alla Rete
- Forum di discussione e “comunità virtuale”
- Informazioni su eventi, seminari, workshop e attività formative
- Newsletter e alert
- Calcolo dei “fattori di conversione” utili per gli studi di fattibilità

Successivamente la Rete dovrà progressivamente orientarsi verso un sistema articolato di offerta e scambio di esperienze a più livelli secondo una struttura evoluta di comunità professionale. Inizierà così un processo di sviluppo, aggiornamento e cambiamento continuo, poiché la Rete dovrà restare, nel suo sviluppo e nel suo funzionamento, sostanzialmente il risultato delle relazioni che si intrecciano tra i suoi membri al fine di conseguire, attraverso la comune attività e la condivisione di approcci, tecniche, metodi e modelli operativi, l’obiettivo “di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo” (art.1, comma 1, legge 144/99).

E’ da sottolineare infine la necessità di una struttura tecnica e gestionale della Rete in grado di fungere da soggetto catalizzatore, da animatore, da stimolo e da effettivo collegamento tra le esigenze di coloro che partecipano alla Rete e che deve quindi caratterizzarsi per snellezza e flessibilità operativa oltre che per capacità e qualificazione professionale, tali da corrispondere al livello di qualità e allo status che vanno conferiti alla Rete.